



# **COMUNE DI FROSINONE**

SETTORE SERVIZI TECNICI

## **PRONTUARIO COMUNALE**

PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA E DI CONFORMITA' AI REQUISITI IGIENICO – SANITARI PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO, RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO ED INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

## Sommario

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2) SOGGETTI RICHIEDENTI.....	4
Art. 3) PRESENTAZIONE ISTANZA .....	4
Art. 4) ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA.....	4
Art. 5) RAPPORTO SUPERFICIE/OCCUPANTI .....	5
Art. 6) VALIDITA' ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA.....	6

## Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Normativa di riferimento:

- R.D. 1265/1934, T.U.L.S.;
- DM del 5 luglio 1975: *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei localid'abitazione"*;
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*;
- Direttiva 2003/86/CE;
- Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 e successive varianti ed integrazioni;
- Regolamento Comunale di Igiene e Sanità del Comune di , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 99 del 14/11/1997;
- D. Lgs. 286/1998 T.U. sull'immigrazione;
- D.L. 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, in vigore dal 15 febbraio 2007 (Pubbl. G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31.01.2007);
- D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 *" Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"*;
- DM. n.37 del 22 gennaio 2008;
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18 novembre 2009;

La presente disciplina reca il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali relative ai requisiti igienico – sanitari dei locali d'abitazione.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'attestazione di Idoneità Alloggiativa, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 25.07.1998 n. 286).

Le vigenti normative in materia di immigrazione, stabiliscono che lo straniero residente in Italia debba abitare in un alloggio che, appunto, sia idoneo secondo determinati parametri, che sono gli stessi fissati per tutta l'edilizia residenziale in Italia (D.M. 5 luglio 1975 – circolare Ministero dell'Interno n.7170/2009).

L'attestazione di Idoneità Abitativa risulta quindi indispensabile per tutti i cittadini extracomunitari(ovvero cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed apolidi) per ottenere ad esempio: la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la regolarizzazione delle colf e badanti, la carta di soggiorno CE di lungo periodo per sé stesso o per i familiari a carico, il Visto per familiare al seguito, l'ingresso per lavoro autonomo, il ricongiungimento dei familiari.

## **Art. 2) SOGGETTI RICHIEDENTI**

L'attestazione d'Idoneità Alloggiativa può essere richiesto da:

- Proprietario dell'alloggio, previa dimostrazione della sussistenza di tale titolo, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Titolare del contratto di locazione dell'alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi diritto all'occupazione dello stesso, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Titolare di un contratto in comodato d'uso gratuito previa presentazione dello stesso regolarmente registrato;

## **Art. 3) PRESENTAZIONE ISTANZA**

La domanda deve essere redatta mediante apposito modello, in duplice marca da bollo da € 16,00 (onere assolvibile anche in forma telematica), predisposto dal competente servizio comunale destinato al ricevimento dell'istanza negli orari di apertura dello stesso; in alternativa l'istanza può essere inviata telematicamente utilizzando il predisposto modello presente sul sito web comunale;

L'accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- istanza debitamente compilata e sottoscritta;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia dell'atto di proprietà/dichiarazione sostitutiva di notorietà (caso nel quale la richiesta è presentata dal titolare dell'alloggio) o del contratto di locazione debitamente registrato (caso nel quale la richiesta è avanzata dal locatario);
- copia della ricevuta di versamento della quota relativa ai diritti di segreteria comunali;
- planimetria dell'appartamento per il quale viene richiesta la certificazione;
- copia del Certificato di Agibilità o della Segnalazione Certificata di Agibilità;
- copia del certificato di idoneità della AUSL di Frosinone.

## **Art. 4) ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA**

Il Servizio comunale competente all'istruzione e rilascio dell'attestazione di cui al presente regolamento, conclude, in assenza di eventuale richiesta di sospensione dei termini da parte del richiedente, il procedimento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel caso la documentazione allegata risultasse carente, il tecnico comunale incaricato provvede alla richiesta di integrazione documentale necessaria; in questo caso i termini di conclusione del procedimento vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di presentazione integrativa richiesta.

Effettuate le opportune verifiche e calcolato il rapporto superficie/occupanti con le modalità dettagliatamente descritte al successivo articolo, il certificato di Idoneità Abitativa, sottoscritto digitalmente e protocollato, sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato sull'istanza o, in assenza di tale informazione, consegnato in forma cartacea al richiedente.

## **Art. 5) RAPPORTO SUPERFICIE/OCCUPANTI**

Il rapporto tra superficie utile dell'alloggio e il numero degli occupanti aventi diritto è determinato secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1975, unica fonte di riferimento ai sensi dell'articolo dell'ex Ministero dell'Interno n. 7170 del 18.11.2009.

Tale D.M. prevede che deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi (vedi tabella sotto con esemplificazione fino a 106 mq).

<b>Superficie utile (mq.)</b>	<b>n. persone</b>
28	1
38	2
38+14=52	3
38+14+14=66	4
66+10=76	5
76+10=86	6
86+10=96	7
96+10=106	8

**Inoltre la superficie dei monolocali, comprensiva dei servizi, deve essere pari a mq. 28 per una persona ed a mq. 38 per due persone.**

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge di balconi. (Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801).

La superficie di eventuali scale interne ad uso della singola unità immobiliare è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.

Per tutti gli altri requisiti di natura igienico-sanitaria rimangono valide tutte le altre disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975.

Un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. Per vano utile si intendono: sala da pranzo, soggiorno, cucina, camera da letto.

Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei vani utili tutti i locali adibiti a cucina di dimensioni inferiori a 8 metri quadrati se non direttamente illuminati e provvisti di aerazione naturale e gli spazi accessori e di servizio come definiti ed individuati dal DM del 5 luglio 1975 (es. sottotetti accessibili, taverne, bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, guardaroba).

I vani sottotetto mansardati, le taverne interrato e seminterrate, denominate tali in planimetria, possono essere considerati vani utili e non come accessori se regolarmente autorizzati e, comunque, se aventi i requisiti di abitabilità di cui al Regolamento Locale di Igiene e DM del 5 luglio 1975.

## **Art. 6) VALIDITA' ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA**

L'attestazione di Idoneità Alloggiativa ha validità pari a 6 (sei) mesi dalla data di rilascio e non è prevista nessuna proroga.

Alla scadenza dell'attestazione, l'eventuale richiedente deve inoltrare una nuova istanza.

In caso di smarrimento o di necessità di avere una seconda copia (ad es. una copia per Ufficio Territoriale di Governo e una per la Questura), l'avente diritto può richiedere una copia conforme all'originale, non ancora scaduto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio, motivandone la richiesta.